

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 267 del 09/09/2026

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione in Psicoterapia con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comparata			
Struttura Proponente:	S.S. programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri	 TURCI MANOLA REGIONE TOSCANA 09.09.2026 13:39:15 GMT+01:00
	Responsabile del procedimento:	Manola Turci	
	Estensore:		
Allegati n.	1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 24/09/2026

Pubblicato a norma di Legge il 09/09/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 09/09/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante "Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)";
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l'organigramma dell'Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Dato atto che:

- l'art.3 della legge 56/89 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia;
- il D.M. MURST n. 509 dell'11 dicembre 1998, al fine di garantire una formazione teorico pratica agli aspiranti psicoterapeuti, richiede che siano svolte nella loro formazione almeno 100 ore in strutture pubbliche o private accreditate;

Considerato che:

- la Scuola di Psicoterapia Comparata, riconosciuta legalmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, è abilitata ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia;
- il MIUR ha riconosciuto le sedi della Scuola come sotto indicato:
con Decreto Ministeriale del 21/05/2001 - G.U. 128 del 05/06/2001 per la sede di Firenze
con Decreto Ministeriale del 18/07/2002 - G.U. 185 del 08/08/2002 per la sede di Genova
con Decreto Ministeriale del 20/06/2005 - G.U. 153 del 04/07/2005 per la sede di Cagliari

Preso atto che:

- i percorsi dei tirocinanti sono congiuntamente progettati e verificati da un docente della Scuola e da un tutor formativo dell'Istituto;
- ciascun tirocinante è inserito nella struttura ospitante in base ad una convenzione che prevede un percorso formativo personalizzato e coerente con il percorso formativo;
- la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è a carico dell'Istituzione scolastica;
- l'accoglimento dei tirocinanti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
- durante i percorsi formativi gli studenti sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed equiparati ai lavoratori ex art.2 comma 1 lettera a) del decreto citato;
- ISPRO dispone di strutture, personale ed attrezzature;

- l'Istituzione scolastica assicura che i tirocinanti saranno assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Preso atto che la Scuola di Psicoterapia Comparata in data 20/03/2026 ha richiesto l'attivazione di una convenzione per l'accoglimento presso ISPRO degli allievi della Scuola, proponendo lo schema di convenzione di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che ISPRO negli anni ha instaurato, sulla base della predetta normativa, proficui rapporti di collaborazione con diversi Istituti ed Enti di Formazione presenti sul territorio Provinciale per lo svolgimento di percorsi che costituiscono un elemento qualificante del processo formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli allievi, le Istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;

Dato atto che la Direzione dell'ISPRO, verificata la disponibilità dei Direttori delle strutture che dovranno ospitare gli studenti in formazione, si è espressa favorevolmente alla richiesta di attivazione di un accordo di collaborazione;

Dato atto, inoltre, che la stipula della suddetta convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'ISPRO;

Precisato che durante i percorsi gli studenti dovranno:

1. conformarsi ai principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'ISPRO adottato con DDG n. 265 del 30/10/2018;
2. attenersi alle istruzioni impartite dal tutor formativo della struttura riguardo al trattamento dei dati personali di terzi (utenti/pazienti), che si troveranno eventualmente a trattare nello svolgimento della loro attività, mediante specifico atto di autorizzazione al trattamento loro consegnato che dovrà essere sottoscritto per accettazione;

Stabilito che la convenzione decorre a partire dalla sottoscrizione della parte seconda firmataria, apposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, mediante firma elettronica avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, e avrà vigenza fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, ovvero ISPRO;

Ritenuto inoltre necessario individuare per l'attuazione della presente convenzione quale Referente per ISPRO la Dr.ssa Giovanna Masala, Direttore S.C. Epidemiologia Clinica e di Supporto al Governo Clinico,

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione per l'accoglimento presso ISPRO, di studenti della Scuola di Psicoterapia Comparata per l'effettuazione di tirocini pratici;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare lo schema di convenzione tra ISPRO e la Scuola di Psicoterapia Comparata allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione del percorso formativo presso le Strutture di ISPRO coinvolte;
2. di attivare la programmazione per lo svolgimento dei tirocini formativi agli aspiranti psicoterapeuti;
3. di dare atto che il presente accordo decorre dalla data dell'ultima firma e non prevede oneri aggiuntivi per l'ISPRO;
4. di nominare la Dr.ssa Giovanna Masala, Direttore S.C. Epidemiologia Clinica e di Supporto al Governo Clinico, Responsabile per ISPRO per la gestione della convenzione in parola;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2025 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE

Dott.ssa Simona Dei

Elenco allegati

Allegato A Schema di convenzione tra ISPRO e la Scuola di Psicoterapia Comparata pag. 3

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- Direzione ISPRO;
- S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico ISPRO.

**Convenzione fra l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica e la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Scuola di Psicoterapia Comparata, al fine di regolamentare il
tirocinio pratico degli allievi**

TRA

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica - con sede legale in Via Cosimo Il Vecchio 2
50139, Firenze - FI, codice fiscale/Partita IVA 05872050488 d'ora in poi denominato "Istituto",
rappresentato dalla Dr.ssa Simona DEI nata a Firenze il 30/04/1963, codice fiscale DEISMN63D70D612G

E

La Scuola di Psicoterapia Comparata – (Ente gestore: Società di Psicoterapia Comparata s.r.l., Viale A.
Gramsci 22 – 50132 Firenze), d'ora in poi denominato "Scuola", rappresentata dal Direttore, Dott. Andrea
Innocenti nato a Firenze il 11 aprile 1978, codice fiscale NNCNDR78D11D612C

PREMESSO CHE

- L'art.3 della legge 56/89 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia;
- la Scuola in oggetto, riconosciuta legalmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, è abilitata ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia.
- il MIUR ha riconosciuto le sedi della Scuola come sotto indicato:
con Decreto Ministeriale del 21/05/2001 - G.U. 128 del 05/06/2001 per la sede di Firenze
con Decreto Ministeriale del 18/07/2002 - G.U. 185 del 08/08/2002 per la sede di Genova
con Decreto Ministeriale del 20/06/2005 - G.U. 153 del 04/07/2005 per la sede di Cagliari
- Il D.M. MURST n. 509 dell'11 dicembre 1998, al fine di garantire una formazione teorico pratica agli aspiranti psicoterapeuti, richiede che siano svolte nella loro formazione almeno 100 ore in strutture pubbliche o private accreditate;
- Il tirocinio formativo che gli iscritti alla scuola andranno a svolgere, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'azienda ospitante e lo studente;
- La Scuola ha manifestato interesse a stipulare con l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica una convenzione al fine di consentire ai propri allievi di espletare un tirocinio pratico professionale richiesto dalle normative vigenti presso i servizi dove si svolgono interventi di tipo psicoterapeutico;
- L'Istituto ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere i suddetti studenti in quanto l'Ente è da sempre coinvolto nella formazione degli operatori sanitari visto lo specifico e precipuo ruolo del medesimo all'interno del Servizio Sanitario Regionale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Tra l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica e la Scuola di Psicoterapia Comparata viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola, laureati in Medicina o in Psicologia e iscritti ai rispettivi ordini professionali, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Ente ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti della Scuola. In detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti (nelle figure di psicologo psicoterapeuta, medico psicoterapeuta) che possono svolgere anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

ART.2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Ente potrà accogliere per ogni anno accademico un numero massimo di 2 allievi della Scuola, distribuiti nell'arco solare, per un totale di 100 ore annue per allievo. Il numero di allievi e di ore potrà essere modificato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio e verrà concordato successivamente tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Responsabile della struttura interessata compatibilmente con le attività istituzionali di entrambe le parti. Ad inizio di ogni anno accademico, la Scuola comunicherà all'Ente, all'indirizzo PEC ispro@postacert.toscana.it, i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio nel rispetto dei seguenti termini:

- **entro il 15 Novembre di ogni anno (RINNOVI)**: per gli studenti iscritti alle Università/scuole di psicoterapia che, nel momento della richiesta, stanno già svolgendo un tirocinio in psicoterapia presso strutture dell'Ente, autorizzato per l'anno in corso e interessati a proseguire il tirocinio anche nell'anno successivo;
- **entro il 15 Febbraio di ogni anno**: per gli studenti iscritti alle Università/scuole di psicoterapia che per la prima volta chiedono di effettuare un tirocinio di psicoterapia presso strutture dell'Ente.

Previo parere positivo del direttore di struttura professionale di riferimento, l'Istituto formalizzerà l'autorizzazione annuale al tirocinio in psicoterapia inviando relativa nota tramite posta elettronica. L'autorizzazione sarà valida per tutto l'anno di riferimento.

ART.3

Le attività di tirocinio saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento di un tutor designato dalla Scuola, che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor designato dall'Istituto.

ART.4

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Responsabili del servizio dell'Istituto e comunicati ai docenti della Scuola.

Per ciascun tirocinante dovrà essere redatto relativo progetto formativo con indicato:

- nome e cognome del tirocinante, nominativo dei tutor (della Scuola e dell'Istituto);
- le strutture aziendali presso le quali si svolgerà il tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in Istituto e la durata oraria;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile (RCT).
- L'attività di tirocinio sarà valutata dal tutor dell'Istituto che provvederà anche a certificare le ore effettuate.

La Scuola si impegna a trasmettere per PEC il Progetto Formativo condiviso e quindi firmato dai tutor e dal tirocinante.

La Scuola riconoscerà, a titolo di corrispettivo, all'Ente, euro 250,00 per ciascun tirocinante accolto in applicazione della presente convenzione che svolgerà un tirocinio di 100 ore. L'importo suddetto sarà rideterminato proporzionalmente in caso di un numero di ore di tirocinio inferiori al massimo previsto.

ART.5

I tirocinanti sono soggetti a tutte le regole, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, così come definito nel D.Lgs. 81/08 con s.m.i..

Sono altresì tenuti a:

- firmare le presenze;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla Privacy riguardanti utenti e operatori;

La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura e in caso di assenza ingiustificata per un periodo di oltre 10 giorni, sarà sospesa la frequenza per il tirocinio.

ART.6

La copertura assicurativa dei tirocinanti non grava in alcun modo sull'Istituto.

La Scuola provvederà ad inviare i propri iscritti muniti di adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortuni personali, malattie riportate in servizio e per causa di servizio e rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi.

La Scuola è completamente responsabile riguardo alle coperture assicurative; le polizze attivate dalla Scuola dovranno prevedere coperture adeguate alle attività svolte dai tirocinanti.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto (tramite il tutor aziendale) dovrà segnalare tempestivamente l'evento alla Scuola che attiverà il procedimento, nei tempi previsti dalla normativa, con gli istituti assicurativi/INAIL.

Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) dovrà gravare sul bilancio dell'Istituto per la presente convenzione.

ART.7

Le parti convengono altresì che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né di un contratto di formazione lavoro né lo svolgimento di prestazioni da libero professionista.

Le parti convengono che altresì gli specializzandi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

ART.8

La Scuola provvede in merito alla formazione generale in materia di prevenzione e sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Tutti gli studenti (per i quali viene richiesta ammissione a tirocinio presso strutture dell'Istituto) devono avere già espletato il corso di formazione generale e conseguito il relativo attestato.

La formazione specifica sarà svolta invece presso l'Istituto ospitante.

Qualora i tirocinanti debbano sottoporsi ad eventuali accertamenti sanitari in base a quanto sarà stabilito dal medico competente dell'Istituto, le relative spese saranno a carico della Scuola

ART. 9

Lo staff didattico della scuola di specializzazione collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

ART.10

La presente convenzione, firmata digitalmente e trasmessa tramite posta elettronica certificata, avrà durata quadriennale a decorrere dalla data dell'ultimo soggetto firmatario ed è prorogabile su esplicita richiesta di una delle due parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale. La disdetta o variazione scritta comunicata dalle parti tramite PEC potrà essere richiesta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni sono a carico della Scuola e saranno assolte mediante apposizione e annullamento della marca da bollo.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 8 della tabella del D.P.R 26/10/1972 n 634 e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Firenze, _____

Letto, approvato e sottoscritto

**Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica**
la Direttrice Generale
Dr.ssa Simona Dei

Scuola di Psicoterapia Comparata
Il Direttore
Dr. Andrea Innocenti

